

Stagione 2024/2025

Comunicato n. 23 del 04/01/2025

ASC OVER 35 CALCIO A-11

- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni

Con riferimento al reclamo pervenuto alla Corte d'Appello Territoriale A.S.C. Calabria in data 28.12.2024, da parte della società Marmeria Molinaro nella persona del Presidente Rosario Molinaro, letto il reclamo la Corte d'Appello Territoriale espone quanto segue;

- letto il reclamo presentato dal legale rappresentate Presidente pro tempore Sig. Rosario Molinaro della società Marmeria Molinaro di Lamezia Terme (CZ), nei termini regolamentari e rispettando le procedure attualmente in vigore, avverso ai provvedimenti emanati e deliberati dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicati con il comunicato n. 22 del 23.12.2024, inerenti agli avvenimenti sottoposti alla sua decisione, riguardanti l'incontro di calcio A11 del campionato amatori over 35 ASC girone A del 21.12.2024, disputatasi presso lo Stadio Comunale "Pino Catania" di Pianopoli (CZ) tra la Marmeria Molinaro ed il Real Filadelfia, in particolare specificatamente alla squalifica dei propri tesserati Giuseppe Torchia e Giovanni Di Giorgio, rispettivamente per tre e quattro giornate di gara effettive;
- preso atto della irrituale missiva allegata al reclamo, contenente delle formali presentazioni di scuse, compilata e firmata da entrambi i tesserati summenzionati, Giuseppe Torchia e Giovanni Di Giorgio;
- esaminato il referto e l'allegato supplemento di gara del Direttore di Gara, Sig. Mario Palmieri da Cosenza, pervenuto in data 22.12.2024;
- preso visione del succitato comunicato n. 22 del 23.12.2024, in cui venivano pubblicate le motivazioni articolate ed i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla partita di cui trattasi.

PREMESSO

che il reclamante, Sig. Rosario Molinaro, nella sua opposizione ai provvedimenti emanati, fa espressamente e solamente riferimento agli artt. 36, comma 1 lettera a) e 23, comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, richiamando per il primo articolo citato, una mancata proporzionalità della gravità dell'infrazione rispetto alla sanzione applicata e per il secondo articolo citato, di presunte circostanze attenuanti, entrambi non considerate, a suo dire, dal Giudice Sportivo Territoriale nella sua delibera.

CONSIDERATO

che il G.S.T., correttamente nella sua decisione, per il tesserato Giovanni Di Giorgio, fa espressamente riferimento all'art. 38 comma 1, che nella sua formulazione integrale così recita:
"ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come SANZIONE MINIMA la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato." Dal referto di gara e dal relativo supplemento invece risulta, come condizione aggravante, che il tesserato Giovanni Di Giorgio, dopo essere stato espulso ed allontanato dal rettangolo di gioco, non faceva, come da regolamento, rientro negli spogliatoi, anzi dopo qualche minuto, si riportava indebitamente in campo e si dirigeva verso il tesserato Antonio Caruso, rimasto per ragioni prudenziali in panchina, sferrando e colpendolo con un calcio e provocando in quel frangente una ulteriore, grave e pericolosa scaramuccia, nel contesto di una tensione emotiva già elevata ed ai limiti del non consentito con i componenti del team del Real Filadelfia. Quindi nell'estrinsecarsi dell'atteggiamento e della condotta manifestata dal tesserato Giovanni Di Giorgio, non è possibile riscontrare nessuna possibilità di applicazione di circostanze attenuanti, anzi rilevando, questo Organo, che per come sono narrati ed esposti i fatti, la vicenda potrebbe avere, su querela di parte (parte offesa), anche ripercussione e rilevanza penale, ma questa situazione non compete ed esula dal compito istituzionale affidato. Per quanto poi riguarda la "CONCESSIONE" di permettere e di "accettare di far rimanere in panchina le persone espulse del Real Filadelfia per evitare e far sì che non si riaccendessero discussioni negli spogliatoi tra gli espulsi", si ricorda che l'art. 6 commi 1,2,3,4, espressamente richiama una responsabilità della società ospitante, in particolare della Società Marmeria Molinaro e pone a carico della stessa la violazione dei doveri delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, sia per l'operato e del comportamento dei propri tesserati in senso lato, quindi, correttamente si è espresso il G.S.T., nella chiosa finale del provvedimento, nel DIFFIDARE entrambe le società per una maggiore sensibilizzazione dei propri tesserati nell'assumere un atteggiamento ed un comportamento più consono ai valori sportivi. Per quanto riguarda poi la posizione del tesserato Giuseppe Torchia, per esplicita affermazione dello stesso estensore del reclamo, Sig. Rosario Molinaro, Presidente pro tempore e legale rappresentante della Società, che così recita: "le frasi espresse dal calciatore Torchia Giuseppe venivano professate nell'intercorrere tra il corridoio dello spogliatoio e la propria porta dello spogliatoio rivolgendosi verso i propri compagni come sfogo a suo dire per i torti subiti durante la partita e non direttamente verso gli arbitri, anche se a voce alta", fatto salvo quindi che lo stesso Sig. Rosario Molinaro, Presidente della Società, ammette che le frasi sono state "professate" in pubblico (verso i propri compagni di squadra) dal tesserato Giuseppe Torchia e quindi non vengono contestate le affermazioni quali "arbitraggio vergognoso", "mercenari ed incapaci", "venite qui per i soldi e fate ridere" ed altre simili amenità, che oltre a violare l'art. 23 del C.G.S. comma 1 - 2 - 4 lett. "a" e l'art. 36 comma 1 lettera "a", anche per questa situazione la vicenda potrebbe avere, a querela di parte (terna arbitrale), anche ripercussione e rilevanza penale, ma anche in questa circostanza a quest'Organo non compete ed esula dal compito istituzionale affidato. Dagli atti invece risulta che la condotta antisportiva del tesserato Giuseppe Torchia è iniziata al triplice fischio finale, in campo con offese e frasi irraguardose, che si sono protratte fino all'imbocco degli spogliatoi. Dagli atti e dal referto invece risulta ancora, che la terna arbitrale ha abbandonato lo Stadio Pino Catania di Pianopoli in forte ritardo, in quanto il servizio idrico delle docce non era funzionante nei locali predisposti per i Direttori di Gara, dovendo quest'ultimi trasferirsi in altri spogliatoi delle società, dove non era rimasto nessun calciatore, per poter utilizzare a loro volta l'impianto. Quindi dagli atti e dai fatti esposti non risulta veritiero, quanto affermato dal Sig. Rosario Molinaro, che gli arbitri abbiano abbandonato l'impianto sportivo prima della Società, come esposto nel reclamo, che testualmente recita "mandati dopo la doccia nello spogliatoio degli arbitri per chiedere scusa ma senza trovare nessuno". Una considerazione sorge spontanea, alla fine di questa lunga esposizione, riguardante i tesserati Giuseppe Torchia e Giovanni Di Giorgio, protagonisti prima di mancate scuse alla fine della partita e poi autori di una missiva irrituale, allegata agli atti, per ribadire "che quanto da noi pronunciato o commesso può avere fatto sì che l'intero settore ASC possa essere sentito leso", per costoro, può attanagliarsi, benevolmente, un proverbio latino di origine medioevale "excusatio

non petito, accusatio manifesta”.

In relazione poi alla considerazione espressa nel reclamo, che i tesserati Giuseppe Torchia e Giovanni Di Giorgio, “in tutta la loro carriera in campionato ASC non hanno mai avuto una espulsione per falli di reazione, insulti o frasi irrispettose verso le terne arbitrali”, questa disquisizione non ha nessun fondamento da un punto di vista normativo sportivo, non rilevando nel codice di Giustizia Sportiva articoli che fanno riferimento a tali circostanze esimenti da applicare in casi specifici.

P.Q.M.

- dispone di rigettare in toto il reclamo proposto dal Sig. Rosario Molinaro della Società Marmeria Molinaro;
- dispone di confermare in toto le sanzioni inflitte dal G.S.T., come da comunicato nr. 22 del 23.12.2024;
- dispone di introitare in favore del Comitato Regionale ASC Calabria la tassa di reclamo versata, che sarà finalizzata alla promozione sportiva dell'Ente, in virtù del rigetto del reclamo presentato.

Reggio Calabria li 02.01.2025 La Corte d'Appello Territoriale